



GRUPPO INTESA SANPAOLO PUGLIA

TRASPARENZA E CHIAREZZA

nel recupero delle informazioni sul Titolare Effettivo

Torniamo a chiedere chiarezza sulle modalità di **recupero delle informazioni sul titolare effettivo**

Per miglior comprensione dell'argomento in oggetto, riteniamo opportuno riepilogare gli eventi.

Il **D.Lgs n.90 del 25/5/2017** ha recepito la direttiva UE 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio) ed ha sostanzialmente riscritto il D.Lgs n.231 del 2007, introducendo diverse innovazioni che riguardano gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Tra queste, in particolare, l'obbligo di individuare sempre il Titolare Effettivo (TiE) dei soggetti diversi dalle Persone Fisiche.

In **Banca Prossima** tale provvedimento legislativo ha creato isteria collettiva.

In data **26/10/2018**, infatti, i vertici della banca, tramite **mail indirizzata ai direttori di Filiale** (strumento che potremmo definire "inedito e irrituale" per lo scopo ed il contenuto), ha introdotto una nuova modalità di acquisizione delle dichiarazioni sul Titolare Effettivo.

La nuova modalità, definita "semplificata di contingency", in deroga alla normativa in essere "Regole in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo", prevede l'inversione dell'onere della prova. Ovvero, non è più il cliente o l'esecutore (nel caso di clientela diversa da persona fisica) a dichiarare chi è il TiE, ma "si dà per scontato che il TiE venga sempre individuato dal Gestore".

In seguito il Gestore provvederà a:

- censire il TiE (acquisendo i documenti di identità e codice fiscale),
- effettuare il collegamento anagrafico,
- compilare il Questionario di Adeguata Verifica (QAV in procedura Gianos) ed inviarlo tramite mail al cliente per la successiva conferma (o eventuale modifica) da parte di questi (entro 6-12 mesi).

(tralasciamo per brevità l'iter delle attività successive alla conferma/modifica da parte della clientela).

Le prescrizioni prevedono che **tali attività dovranno concludersi entro il 30 aprile 2019**.

Occorre sottolineare che il suindicato provvedimento legislativo assume in Banca Prossima un impatto devastante (circa 37.000 clienti interessati) se si considera la specifica tipologia di clientela, composta da enti, parrocchie, associazioni di varia natura, per i quali in passato non vi era l'obbligo di individuare un TiE. Trattasi per la maggior parte di soggetti non iscritti a pubblici registri.

Con messaggio nelle **News in data 02.10.2018**, si preannuncia l'avvio delle attività di recupero delle informazioni per la clientela priva di TiE. Rinviando ad una specifica informativa (di cui ancora oggi non vi è traccia) si richiede di avviare la raccolta di informazioni seguendo la normativa in essere: "il gestore della relazione deve convocare il Cliente presso la filiale per l'aggiornamento del Questionario, integrando i dati e le informazioni relative al TiE ed acquisendo copia del documento di identità".

Solo nel caso in cui il Cliente si trovi nell'impossibilità di presentarsi presso la filiale, il gestore potrà trasmettere una mail al cliente richiedendo le informazioni necessarie al censimento TiE.

Quindi, sia pur con un messaggio scarno e con riferimento ad una non meglio precisata specifica informativa, le indicazioni sembrano chiare: la cosiddetta procedura “semplificata di contingency” (quella di raccolta dati tramite mail, per intenderci) può essere utilizzata, in via del tutto eccezionale, nel caso in cui il cliente risulti impossibilitato a recarsi in filiale.

Ma come si dimostra l'impossibilità del cliente a presentarsi in filiale, se non dopo averlo convocato tramite strumenti riscontrabili (p. es. con una comunicazione scritta)?

Preso atto delle diffuse perplessità espresse dai lavoratori (manifestate in alcuni incontri trimestrali ed anche attraverso vari comunicati delle rappresentanze sindacali), i vertici aziendali, pur di raggiungere gli obiettivi, hanno iniziato una estenuante pressione sui colleghi, culminata **in una videolync durante la quale, con toni imperativi e irridendo le richieste di chiarezza da parte delle rappresentanze dei lavoratori, si affermava l'assoluta bontà delle indicazioni fornite, si “garantiva l'immunità da eventuali provvedimenti disciplinari” (ovviamente solo interni) e si sfidavano gli eventuali dissenzienti a contraddire pubblicamente il “verbo”.**

Tali sistemi e tali comportamenti lasciano basiti.

L'insistenza nel perseguire a tutti i costi ed in un così breve periodo di tempo la regolarizzazione di 37.000 rapporti ci impone qualche interrogativo:

- Qual è il motivo di tanta fretta?
- Quale la necessità di utilizzare in via ordinaria una procedura prevista solo in casi eccezionali?
- Perché non si è proceduto, come in passato, ad inviare una comunicazione in cui, dopo aver spiegato la necessità di adempiere ad obblighi legislativi, si invitava la clientela a recarsi in filiale?

Affrontare una materia così delicata in modo così superficiale, senza una chiara modifica delle normative interne, senza un coinvolgimento motivato dei colleghi a cui è stato chiesto un ulteriore sforzo del tutto straordinario (da aggiungere al lavoro straordinario della ricontrattualizzazione dei conti correnti, dell'archiviazione delle garanzie, dell'avvio della nuova anagrafe NAG, etc...), riteniamo sia controproducente e generi un clima di insofferenza nel lavoro quotidiano.

In un periodo di profondi cambiamenti organizzativi (legati peraltro al processo di integrazione nella capogruppo ISP, previsto per il 26 maggio), dai vertici di Banca Prossima ci saremmo aspettati un apprezzamento per lo spirito di sacrificio dei collaboratori, che quotidianamente consente di sopperire alle carenze di organici e di organizzazione, piuttosto che assistere a comportamenti coercitivi e lesivi delle buone relazioni sindacali.

Ai lavoratori, chiamati ad un compito così delicato e pieno di grande responsabilità, in un'ottica di servizio ricordiamo quanto previsto dalla normativa:

- Il Gestore deve verificare la congruità e la correttezza delle informazioni, come previsto dalla Guida di Processo “Adeguate verifica e profilatura del rischio di riciclaggio”.
(sul QAV infatti è riportata la matricola del compilatore)
- L'identificazione va espletata con la presenza fisica del cliente. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica si considera presente quando lo sia l'esecutore (3.2.1. Regole in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo).

Invitiamo i responsabili aziendali ai vari livelli a ristabilire un clima di serenità; ma, a coloro che faziosamente interrogano i lavoratori chiedendo se intendono lavorare “a nuovo o a vecchio”, rispondiamo:

VOGLIAMO LAVORARE IN MODO CORRETTO!